



Regione Autonoma Valle d'Aosta **Région Autonome Vallée d'Aoste**

Assessorato Agricoltura e Ambiente
Assessorat de l'Agriculture et de l'Environnement
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
Département des ressources naturelles et du Corps forestier
Forestazione e sentieristica
Forêts et sentiers

Comune di Introd

Progetto di

Taglio fitosanitario del lotto boschivo **"Tache"**

Elenco elaborati:

- ***Relazione generale***
- ***Capitolato d'oneri***

Il Tecnico forestale
Sovr. For. Elio CHATRIAN

Il Progettista
Dott. Jean-Claude HAUDEMANT

Il Dirigente
Dott. Cristoforo CUGNOD

Data: 07/05/2019



Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale
Assessorat de l'Environnement, des Ressources naturelle et du Corps forestier
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
Département des ressources naturelles et du Corps forestier
Foreste e sentieristica
Forêts et sentiers

Comune di Introd

Progetto di

**Taglio fitosanitario del lotto boschivo
“Tache”**

Relazione generale

DATA: 07/05/2019

DATI GENERALI

Comune: Introd

Località: Tache

Proprietà: Privata (90%) – Comunale/Regione (5%) – CVA (5%).

Nello specifico si tratta dei seguenti mappali:

- foglio 20, mappali nn. 186, 192, 208;
- foglio 22, mappali nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 51, 55, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 127, 128;
- foglio 23, mappali nn. 152, 161, 162, 184, 185, 186, 187, 191, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 269, 270, 271, 272, 401, 416, 444, 455, 456, 460, 526, 528, 530, 534, 536, 537, 539.

In conformità al Decreto del Presidente della Regione n. 428 in data 07/08/2018, decorso il termine di 60 giorni assegnati ai proprietari per il prelievo del legname e non essendo pervenuta alcuna obiezione formale entro la scadenza prevista, come attestato dal comune di Introd con nota prot. n. 2994 del 20 settembre 2018, il legname è acquisito dall'amministrazione regionale ai sensi della R.D.L. 30 dicembre 1923 - n. 3267 e del R.D. 16 maggio 1926 - n. 1126.

Tipologia di intervento: vendita a corpo di materiale legnoso

Tutela specifica: settore a monte del canale CVA all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso e nelle corrispondente zona SIC/ZPS IT1201000.

DESCRIZIONE FORESTALE DELLA ZONA DI INTERVENTO

La zona interessata è stata colpita il 16 gennaio 2018 da una tromba d'aria localizzata, ad una quota media di 1.200 m. s.l.m. in località Tache del Comune di Introd, su una superficie complessiva di 7 ha.

La zona di intervento è composta da n. 8 settori, individuati in campo con numerazione progressiva da 1 a 8 – vedi planimetria allegata.

Da sopralluoghi effettuati da personale della Struttura Foreste e sentieristica congiuntamente alla Stazione Forestale di Villeneuve, si stima che lo schianto abbia interessato circa 2.500 piante (70% abete rosso – 20% larice – 10% latifoglie miste) per un volume cormometrico lordo stimato di circa 1.400 m³. La stima deriva da un'analisi dei dati mediati delle particelle economiche comunali adiacenti allo schianto, paragonabili al popolamento di media fustaia che ha subito i danni, e da aree di saggio fatte in loco (volume medio 0,56 x 2.500 piante = 1.400 m³).

PRESCRIZIONI TECNICHE

Superficie del lotto: 7 ha circa.

Volume legname stimato in vendita: 900 m³, come da verbale di stima n.3/C. in data 3 dicembre 2018 della Stazione forestale di Villeneuve.

Tracciamento linee di esbosco con gru a cavo

Per il calcolo dei costi è stata ipotizzata n. 1 linea di esbosco con gru a cavo della lunghezza di circa 350 m. e con esbosco verso valle.

Taglio

Tutte le piante e le stanghe insistenti all'interno del lotto dovranno essere allestite e il legname non esboscato per motivi di sicurezza o per dimensioni inferiori alla soglia sotto indicata dovrà essere sezionato e sramato in modo da aderire stabilmente al terreno. Si tratta per il 95% di piante atterrate a causa del vento.

Sramatura

Le piante tagliate da esboscare dovranno essere sramate a filo legno.

Ramaglia

La ramaglia potrà in genere essere lasciata sparsa sul letto di caduta, ma dovrà essere allestita in mucchi inferiori a 1 mc nei seguenti casi:

- vie di accesso, in particolare lungo la strada "canale CVA";
- a monte del canale CVA per una distanza dallo stesso di almeno 5 metri;

La ramaglia non dovrà essere in ogni caso accatastata o rilasciata all'interno torrenti, ruscelli, canali, piste e sentieri.

Scortecciatura

Non prevista, a meno di indicazioni puntuali in corso d'opera da parte della Struttura Foreste e sentieristica e/o della Stazione forestale di Villeneuve.

Altri interventi

/

Limite di esbosco

Tutta la zona colpita dall'evento calamitoso deve essere esboscata.

Concentramento ed esbosco

Gli assortimenti legnosi dovranno essere esboscati e allontanati. Rispetto al volume cormometrico lordo stimato in 1.400 m³, si prevede una riduzione di 500 m³, da cui un volume di legname in vendita pari a 900 m³, per:

- riduzione a volume cormometrico netto per cimale, corteccia e scarti di lavorazione (15% abete rosso, 25% larice), con soglia di sezionatura e rilascio in bosco del materiale con diametro massimo inferiore a 12 cm sopra corteccia;
- volume della prima parte di fusto (1,5-2 m di lunghezza) che rimane in bosco per la stabilità della ceppaia e i cimali;
- materiali non sani (piante cave all'interno per oltre metà del diametro o con marciumi evidenti).

Misurazioni

Il volume sopra indicato, pari a 900 m³, è inteso a corpo e, considerate la natura dello schianto che impedisce di eseguire la misurazione in condizioni di sicurezza e l'esigenza di procedere all'allontanamento del legname contestualmente all'esbosco, nonché in relazione al modesto valore di macchiatico, non si prevede di procedere alla misurazione del legname, né in fase progettuale, né in fase di alienazione.

Accatastamento degli assortimenti

Eventuali depositi di legname si intendono temporanei e dovranno essere completamente rimossi entro il termine fissato dal capitolato d'oneri.

Eventuali depositi temporanei lungo la strada "canale CVA" non dovranno impedire il transito dei mezzi della menzionata Società.

Altre prescrizioni

La strada "canale CVA" dovrà essere resa percorribile attraverso il taglio e la rimozione delle piante ostruenti entro 30 giorni dalla consegna del lotto e si dovrà garantire la circolazione alla medesima società.

Inoltre dovranno essere rispettate le condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in data 16/04/2019 – prot. n. 1289, di seguito riportate:

- a tutela dell'avifauna nidificante tutte le operazioni selvicolturali, compreso l'esbosco, siano effettuate al di fuori del periodo 1° aprile – 30 giugno di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo dell'elicottero sia preventivamente autorizzato dall'Ente Parco;
- gli apprestamenti relativi alla posa della gru a cavo siano ripristinati al termine dell'intervento;
- siano poste idonee protezioni sulle piante utilizzate come rinvii e ancoraggi per la gru a cavo;
- il cavo non sia lasciato in esercizio nel periodo 1° aprile – 30 giugno di ogni anno;
- le zone di accatastamento del legname siano ripristinate ad alienazione completata.

STIMA DEL PREZZO E DEL VALORE DI MACCHIATICO**Determinazione del volume di vendita**

Volume cormometrico lordo (70% abete rosso, 20% larice, 10% latifolia)	1.400 m ³
Riduzione per perdita di lavorazione ed esigenze tecniche	500 m ³
Volume legname in vendita - a corpo	900 m³

Determinazione del valore di legname

	Importo €/ m ³	% sul volume	Quota importo €/ m ³
Prezzo legname da opera – specie miste	80,00	50	40,00
Prezzo legname da imballaggio – specie miste	40,00	40	16,00
Prezzo legna da ardere misto	25,00	10	2,50
Prezzo mercantile medio ponderato	58,50 €/ m ³		
Valore legname	58,50 €/ m³ x 900 m³	52.650,00 €	

Costi di taglio ed esbosco


	Importo €/ m ³	Quantità m ³	Importo €
Taglio piante	21,00	900	18.900,00
Esbosco	35,00	900	31.500,00
Totale	56,00 €/m³	900 m³	50.400,00 €

Valore e prezzo di macchiatico


Valore legname	52.650,00 €
Costo taglio ed esbosco	50.400,00 €
Valore di macchiatico	2.250,00 €
Prezzo di macchiatico	2,50 €/ m³

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA


Inquadramento generale



Planimetria di dettaglio (1:5000)






Aree di intervento



Comune di Introd

Danni Boschivi Gennaio 2018

-  Proprietà RAVA
-  Proprietà CVA (canale + pista)
-  Confini Parco Nazionale Gran Paradiso

Immagini









Numerazione aree di intervento



Piazzale adiacente il bacino di Sorresamont



Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale
Assessorat de l'Environnement, des Ressources naturelles et du Corps forestier
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
Département des ressources naturelles et du Corps forestier
Foreste e sentieristica
Forêts et sentiers

Comune di Introd

Progetto di

**Taglio fitosanitario del lotto boschivo
“Tache”**

Capitolato d'oneri

DATA: 07/05/2019

Capitolato d'oneri per la vendita a corpo del materiale legnoso derivante dall'utilizzazione forestale - taglio fitosanitario "Tache" in comune di Introd, costituito dalle piante indicate nella relazione generale (schianto del 16 gennaio 2018).

Art.1 – La Regione Autonoma Valle d'Aosta mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco denominato "Tache", sito in comune di Introd, per una superficie di intervento pari a circa 7 ettari, costituito dalle piante indicate nella relazione generale e nel verbale di stima a cura della Stazione forestale di Villeneuve in data 03/12/2018 (n. 3/C/2018 - Stazione Forestale Villeneuve e n. 106/2018 - Struttura forestazione e sentieristica).

Il legname posto in vendita proviene dallo schianto avvenuto in data 16 gennaio 2018 su proprietà varie e acquisito dall'Amministrazione regionale in base al Decreto del Presidente della Regione n. 428 in data 07/08/2018 ed è assegnato al taglio dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Struttura Foreste e sentieristica con sede in Quart con l'avviso di vendita di cui il presente capitolato d'oneri costituisce parte integrante.

Art. 2 - La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità della ditta che eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutte le attività occorrenti e contemplate nel presente capitolato d'oneri, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice garantisce solamente il volume stimato delle piante, ma non la quantità né la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dalle piante indicate nella relazione generale. Le predette piante sono ricadenti all'interno della superficie di circa 7 ettari evidenziata in cartografia e composta da n. 8 settori, individuati in campo con numerazione progressiva da 1 a 8.

Art. 4 – L'individuazione della ditta aggiudicataria avverrà tramite asta pubblica, previa presentazione delle offerte in busta chiusa come da avviso di vendita. Le operazioni relative all'apertura delle buste e all'analisi delle offerte pervenute verranno espletate da una apposita commissione, riunita in seduta riservata alla quale potranno assistere gli acquirenti interessati o loro delegati. Qualora il concorrente partecipi all'apertura delle buste a mezzo di un proprio incaricato, costui dovrà presentarsi con apposita delega formale. Prima dell'apertura delle buste il presidente della commissione darà lettura delle modalità di svolgimento dell'asta e darà a richiesta tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso si trova e sulle condizioni dell'aggiudicazione, così come definito dall'apposito avviso di vendita.

Art. 5 – Le modalità di vendita e di partecipazione sono definite nell'apposito avviso di vendita. La ditta offerente, contestualmente all'offerta economica, dovrà fornire una dichiarazione, tramite la compilazione del modulo di sopralluogo obbligatorio, con la quale attesti di essersi recata sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato d'oneri.

Si fa presente che il materiale legnoso sopraelencato può essere visionato rivolgendosi, in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00) al Comando stazione forestale di Villeneuve (telefono 0165/95026) o alla Struttura Foreste e sentieristica (telefono 0165/776242) o autonomamente nella località oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Non possono essere ammessi alla procedura di vendita:

a) coloro che abbiano in corso con la Regione Autonoma Valle d'Aosta contestazioni per altri procedure analoghe, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro

motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di altre vendite di legname e di altre somme dovute.

Art. 7 – La ditta, dal momento dell'aggiudicazione definitiva, resta vincolata per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la quale invece non è vincolata sino a quando l'aggiudicazione stessa non sia divenuta esecutiva.

Art. 8 - Il verbale di apertura delle buste sottoscritto dai componenti della commissione è approvato con atto del Dirigente della Struttura Foreste e sentieristica.

Art. 9 - Al momento dell'aggiudicazione definitiva o al più tardi entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'asta, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale tramite versamento in contanti o in titoli del debito pubblico effettuato presso la tesoreria regionale, oppure con assegno circolare intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e riportante la clausola di non trasferibilità, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa valida sino al termine dell'utilizzazione e alla successiva comunicazione di svincolo, a garanzia dell'esatta esecuzione dell'utilizzazione forestale e nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione. Inoltre l'aggiudicatario dovrà essere in possesso o stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile connessa alle attività forestali a tutela di eventuali danni verso terzi e cose, la quale dovrà essere rinnovata sino al termine dell'utilizzazione forestale. La Struttura Foreste e sentieristica verificherà altresì la regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario.

Art. 10 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione e/o non sarà in possesso della polizza assicurativa stabilite dal precedente art. 9 entro il termine ivi previsto, oppure non risulterà regolare alla verifica del DURC, la Regione Autonoma Valle d'Aosta potrà senz'altro annullare l'aggiudicazione dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC e disporre liberamente l'aggiudicazione al secondo miglior offerente, mantenendo tuttavia il valore di aggiudicazione derivato dall'offerta del primo concorrente classificato. In caso di rinuncia o mancata costituzione della cauzione e della polizza da parte del subentrante come descritto all'articolo 9, si procederà in modo analogo con gli eventuali successivi concorrenti. Qualora si completi in modo infruttuoso tale istruttoria, la Regione Autonoma Valle d'Aosta potrà provvedere a indire una nuova procedura di vendita.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha facoltà di recedere dall'aggiudicazione senza alcun indennizzo e di procedere come sopra indicato.

Art. 11 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale alla tesoreria della Regione Autonoma Valle d'Aosta stessa nel seguente modo:

- 100% precedentemente alla consegna del lotto.
- oppure
- 50% precedentemente alla consegna del lotto e 50% ad ultimazione del lotto.

Art. 12 – A seguito di comunicazione di aggiudicazione definitiva da farsi all'aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC e previo accertamento del versamento del deposito cauzionale e della polizza assicurativa di cui all' art. 9, la Struttura Foreste e sentieristica provvederà entro venti giorni naturali e consecutivi da suddetta comunicazione alla consegna del materiale venduto alla presenza della Stazione forestale di Villeneuve. A cura della Struttura Foreste e sentieristica verrà redatto apposito verbale, firmato dall'aggiudicatario e dai presenti, dando atto della regolarità procedurale, dei versamenti di cui all'art. 9 e all'art. 11, della polizza assicurativa di cui all'art. 9, di eventuali prescrizioni particolari per la superficie e le modalità di taglio, del termine assegnato per il taglio e l'esbosco

a norma del successivo art. 15. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si dà come non avvenuta. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dal presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato d'oneri decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Trascorsi due mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 all'annullamento dell'aggiudicazione, con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art. 13 – L'aggiudicatario dovrà altresì rispettare le condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in data 16/04/2019 – prot. n. 1289, indicate nella relazione generale e di seguito riportate:

- durata dell'autorizzazione pari ad anni due a decorrere dal 16/04/2019;
- a tutela dell'avifauna nidificante tutte le operazioni selvicolturali, compreso l'esbosco, siano effettuate al di fuori del periodo 1° aprile – 30 giugno di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo dell'elicottero sia preventivamente autorizzato dall'Ente Parco;
- gli apprestamenti relativi alla posa della gru a cavo siano ripristinati al termine dell'intervento;
- siano poste idonee protezioni sulle piante utilizzate come rinvii e ancoraggi per la gru a cavo;
- il cavo non sia lasciato in esercizio nel periodo 1° aprile – 30 giugno di ogni anno;
- le zone di accatastamento del legname siano ripristinate ad alienazione completata.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere richiesta all'Amministrazione e conservata dall'aggiudicataria sul luogo di intervento.

Art. 14 - L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente il giorno effettivo in cui inizierà l'utilizzazione forestale alla Struttura Foreste e sentieristica, alla Stazione forestale di Villeneuve, al Caposervizio della Valle di Rhêmes del Parco Nazionale Gran Paradiso, alla Struttura Biodiversità e aree naturali protette e alla C.V.A. S.p.A..

Art. 15 - Il taglio delle piante, l'esbosco e l'allontanamento del legname, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui all'art. 13, dovrà essere terminato entro 15 mesi dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse dal committente e comunque entro i due anni di validità dell'autorizzazione di cui all'art. 13. Rimane pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16 – L'eventuale proroga dei termini stabiliti dal committente per il taglio e per l'esbosco del materiale legnoso dovrà essere richiesta alla Struttura Foreste e sentieristica almeno un mese prima della scadenza dei termini stessi. La concessione della proroga è a discrezione della medesima Struttura, in base a motivazioni di ordine fitosanitario o altre di sua competenza. La proroga comporterà inoltre la corresponsione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta di un indennizzo pari al 5% del valore del lotto. Qualora ritenuto necessario concedere la proroga, essa non potrà comunque superare sei mesi dalla data di scadenza naturale dell'utilizzazione né i termini fissati dall'autorizzazione del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Art. 17 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi alla presente vendita. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione Regionale di avvalersi dell'annullamento dell'aggiudicazione e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 10.

Art. 18 - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato d'oneri, sia dai regolamenti e dalle norme in vigore.

Art. 19 - Durante l'utilizzazione, nonché a ultimazione della stessa, la Struttura Foreste e sentieristica procederà, alla presenza del Comando Stazione forestale di Villeneuve e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco. Di tali rilevamenti saranno redatti appositi verbali, da far sottoscrivere ai presenti. Tali verbali costituiranno parte integrante del verbale di ultimazione e regolare esecuzione. Per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, la Regione Autonoma Valle d'Aosta darà corso ai provvedimenti di competenza.

Art. 20 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare il taglio e l'esbosco del materiale assegnato al taglio nell'area di intervento. Su dette aree saranno interessate piante in piedi potenzialmente suscettibili da attacchi parassitari, nonché piante sradicate e/o stroncate a seguito dell'evento calamitoso. Per motivi di sicurezza, il taglio delle piante sradicate dovrà essere eseguito a debita distanza dalla ceppaia in modo da ridurre il rischio di ribaltamento della stessa, o comunque, assicurando la stabilità delle ceppaie anche con eventuale ancoraggio tramite funi o simili. Dovranno essere riservate dal taglio tutte le piante non assegnate.

Art. 21 - La Struttura Foreste e sentieristica si riserva la facoltà di sospendere formalmente l'utilizzazione forestale, qualora, malgrado gli avvertimenti da parte anche del personale del Comando Stazione forestale di Villeneuve, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità al presente capitolato d'oneri e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. La sospensione può essere intimata anche verbalmente dal personale della Stazione forestale di Villeneuve o della Struttura. Successivamente, la Struttura Foreste e sentieristica può procedere all'annullamento dell'aggiudicazione e alla stesura dei conseguenti provvedimenti come indicati art. 10. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come riportati in una stima provvisoria, redatta dal Comando stazione forestale di Villeneuve. Tale stima avrà la sua quantificazione definitiva in sede di ultimazione.

Art. 22 - La ramaglia dovrà essere lasciata sparsa, sul letto di caduta, ma dovrà essere allestita in mucchi inferiori a 1 metro cubo nei seguenti casi:

- lungo le vie di accesso, in particolare la strada "Canale C.V.A.";
- a monte del Canale C.V.A. per un distanza dallo stesso di almeno 5 metri.

Art. 23 - L'aggiudicatario è inoltre obbligato ad effettuare innanzitutto il taglio della vegetazione arborea ricadente sulla strada "Canale C.V.A". Detta strada dovrà essere resa percorribile, attraverso il taglio e la rimozione delle piante ostruenti, entro 30 giorni dalla data di consegna del lotto. A operazioni eseguite, dovrà essere garantita la percorribilità del tracciato alla medesima Società (C.V.A. S.p.A.). Eventuali depositi di legname si intendono temporanei e dovranno essere completamente rimossi entro il termine fissato dal capitolato d'oneri.

Art. 24 - L'aggiudicatario non potrà posizionare o costruire nel bosco apprestamenti logistici (container, tettoie, capanne ed altri manufatti) senza espressa autorizzazione del Comune e dell'Ente Parco, che ne valuteranno la compatibilità con gli strumenti urbanistici adottati, e comunicazione alla Stazione Forestale di Villeneuve e alla Struttura Foreste e sentieristica.

Art. 25 - L'esbosco con mezzi meccanici dovrà percorrere le vie già esistenti in bosco oppure seguire quelle da concordarsi con la Stazione Forestale e/o la Struttura Foreste e sentieristica.

Art. 26 - La ditta è obbligata a rispettare il novellame. Per ogni ara di novellame distrutto e danneggiato, pagherà una penale di euro 50,00 se il danno poteva essere evitato, a stima del tecnico incaricato dalla Struttura Foreste e sentieristica.

Art. 27 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con lettera o via PEC, alla Struttura Foreste e sentieristica. La verifica di ultimazione e regolare esecuzione sarà eseguito entro un mese dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata. L'aggiudicatario invitato ad intervenire alla verifica alla quale potrà anche farsi rappresentare tramite delega formale. In caso di mancato intervento la verifica verrà comunque eseguita.

Art. 28 - La Struttura Foreste e sentieristica potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di ultimazione e regolare esecuzione per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 29 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro 15 giorni dalla notificazione con le modalità contemplate nel presente capitolato d'oneri. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Amministrazione regionale.

Art. 30 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Amministrazione regionale quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Fatta salva la polizza di cui all'art. 9, egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 31 - L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 32 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino alla verifica di ultimazione e regolare esecuzione, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Amministrazione regionale di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 33 - Avvenuta la verifica di ultimazione e regolare esecuzione, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta: il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Amministrazione e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'utilizzazione forestale, sia verso l'Amministrazione stessa, e salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 34.

Art. 34 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal tecnico incaricato dalla Struttura Foreste e sentieristica.

Art. 35 - Lo svincolo del deposito cauzionale, previsto all'art. 9 del presente capitolato d'oneri, è subordinato all'approvazione del verbale di ultimazione e regolare esecuzione tramite provvedimento dirigenziale.

Art. 36 - Il presente capitolato d'oneri diverrà esecutivo e si potrà procedere alla vendita del materiale legnoso solo dopo che l'Amministrazione regionale avrà adottato regolare atto di approvazione tramite provvedimento dirigenziale.